

LE DONNE VITTIME DI TRATTA IN ITALIA: MISURE DI ACCOGLIENZA E PROTEZIONE

FRANCESCA NICODEMI*

Il fenomeno

La tratta di persone, che costituisce una grave violazione dei diritti umani, è un fenomeno antico, ma costituisce ancora oggi una piaga estremamente attuale.

L'Europa, nel corso degli ultimi anni, è stata teatro privilegiato del fenomeno, che ha assunto connotazioni di volta in volta diverse e sempre più complesse, modificandosi sotto il profilo delle vittime coinvolte, delle modalità di reclutamento e di sfruttamento e degli ambiti in cui le vittime vengono impiegate.

Alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, anch'essa oggetto nel corso degli anni di continue trasformazioni sotto il profilo delle rotte, della struttura delle organizzazioni criminali e delle modalità di coercizione esercitate sulle vittime, si sono sovrapposti ed affermati altri contesti di sfruttamento, quali quello nell'ambito del lavoro, delle attività illecite, dell'accattonaggio nonché, sebbene ancora poco conosciuti, dello sfruttamento a scopo di espianto di organi o di adozioni illegali internazionali.

Secondo il recente studio di Eurostat, nel triennio 2010-2012¹ sono state registrate nei Paesi membri dell'Unione Europea 30.146 vittime, delle quali l'80% di sesso femminile. Lo sfruttamento sessua- *¹

* Consulente giuridico UNHCR.

¹ Eurostat working paper on trafficking in human beings (https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_2015_edition.pdf).

le continua ad essere l'ambito di maggiore interesse per le organizzazioni criminali (69%), seguito dallo sfruttamento del lavoro (19%). La recente relazione, pubblicata nel maggio 2016, della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nella lotta alla tratta evidenzia che le tendenze per il periodo 2013-2014 sono coerenti con i dati forniti da Eurostat: in totale vi sono stati 15.846 casi di vittime "registrate", tra quelle accertate e presunte, delle quali il 76% di sesso femminile e il 67% coinvolte nello sfruttamento sessuale².

L'Italia, paese di destinazione ma anche di transito delle rotte individuate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta, è oramai da molti anni un territorio fortemente coinvolto da tale fenomeno.

Tra le vittime molte sono donne provenienti dall'Africa Sub-Sahariana, spesso molto giovani, talvolta minorenni.

Dall'inizio del 2016 la Nigeria costituisce uno dei Paesi con il numero più elevato di sbarchi via mare e tra questi molte sono le donne, che giungono in Italia³ previo reclutamento delle reti criminali allo scopo di essere immesse nel mercato della prostituzione.

Si tratta di donne che vengono reclutate nel loro villaggio o città di origine, spesso con la falsa promessa di una nuova vita in Europa e di un lavoro sicuro e onesto e che vengono vincolate mediante l'impegno alla restituzione di una somma di denaro - una somma che varia da 30 a 50 mila euro - suggellato da un rito magico (*Voodoo o juju*), e successivamente mediante minacce alla loro incolumità o a quella dei loro familiari rimasti nel Paese di origine.

Durante il viaggio nei Paesi di transito le donne sono spesso accompagnate da soggetti coinvolti nelle reti criminali, fino a giungere in Libia, luogo in cui permangono nelle *connection houses* o in ghetti,

² http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings/docs/commission_report_on_the_progress_made_in_the_fight_against_traffickingjn_human_beings_2016_en.pdf.

³ Il rapporto EASO sulla Nigeria e la tratta di donne a fini sessuali (<https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/BZ0415678ENN.pdf>), chiarisce che la rotta prevalente delle donne provenienti dalla Nigeria conduce in Italia o a Malta.

in cui, in attesa di essere imbarcate per l'Italia, vengono avviate coattivamente alla prostituzione e subiscono frequenti abusi e violenze sessuali⁴.

Sebbene le donne provenienti dall'Africa destinate allo sfruttamento sessuale siano ad oggi maggiormente soggette ad essere intercettate e qualificate come vittime di tratta, non deve dimenticarsi che il fenomeno della tratta di esseri umani riguarda un'ampia compagine di persone, provenienti da diversi Paesi e impiegate in diverse e talvolta sovrapposte forme di sfruttamento. Si pensi alle donne, agli uomini o alle persone LGBTI provenienti dall'Est Europa, dalla Repubblica Popolare Cinese, dal Sud America destinati al mercato del sesso o al lavoro gravemente sfruttato.

I minori stranieri non accompagnati, inoltre, costituiscono un target particolarmente vulnerabile e dunque a rischio di cadere nel circuito dello sfruttamento in vari ambiti. L'Italia è un paese di transito e di destinazione di molti minori non accompagnati, che nei primi sei mesi del 2016 hanno raggiunto numeri più elevati rispetto al passato. Tra questi si registrano in particolare, oltre alle minori nigeriane vittime della tratta a scopo di sfruttamento della prostituzione, adolescenti e bambini di nazionalità eritrea, egiziana, afghana e bengalese, che spesso a causa dei debiti contratti per affrontare il viaggio, entrano facilmente nel mercato del lavoro irregolare e spesso sfruttato o nell'ambito della criminalità⁵.

⁴ Per maggiori dettagli si veda: OIM "Rapporto sulle vittime di tratta nell'ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014-ottobre 2015" pubblicato a novembre 2015 (<http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/rapportoantitratta.pdf>).

⁵ Si veda sul tema il recente rapporto di Save the Children "Piccoli schiavi invisibili. I minori vittime di tratta e sfruttamento. Chi sono, da dove vengono e chi lucra su di loro" (http://images.savethechildren.it/n7f7img_pubblicazioni/img308_hpfd).

Le misure di tutela e protezione per le vittime della tratta degli esseri umani

Il contesto internazionale ed europeo

La Comunità internazionale si è impegnata contro la tratta di persone sin dall'inizio del secolo scorso, trattandosi di fenomeni connaturati alla realtà sociale di ogni epoca. Le numerose disposizioni che si sono succedute nel corso del tempo e che si sono evolute sotto il profilo delle misure volte a contrastare tale odioso crimine, sono la conferma della severa condanna della Società internazionale.

Lo strumento convenzionale che ha costituito un punto di svolta, per una definizione in chiave moderna della tratta di esseri umani ed anche per una prospettiva volta a fornire effettiva tutela alle vittime, è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché in particolare il Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 2000.

La Convenzione delle Nazioni Unite introduce una nuova definizione del *trafficking in persons*, delineando tra l'altro i confini rispetto al diverso fenomeno dello *smuggling of migrants*, ossia del c.d. traffico di migranti.

L'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione ONU definisce la tratta di persone come «*il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi*».

Il Protocollo sul *trafficking*, inaugurando un approccio globale, volto ad includere disposizioni destinate a prevenire la tratta, punire i trafficanti e proteggere le vittime, individua una serie di misure (assistenza medica, psicologica e materiale, la predisposizione di alloggio

adeguato, la protezione e la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'opportunità di impiego e di istruzione) che gli Stati devono adottare per garantire adeguata tutela alle vittime.

Un'altra fonte di diritto internazionale di notevole rilievo è la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, la cui valenza risiede nell'adozione di una prospettiva fondata sulla centralità dei diritti umani e nell'enunciazione del principio fondamentale in base al quale la protezione e promozione dei diritti delle vittime di tratta devono essere assicurate senza discriminazione alcuna.

Per quel che riguarda le politiche dell'Unione Europea, tra le numerose iniziative, di natura legislativa, strategica e finanziaria, volte a contrastare il fenomeno e a proteggere le vittime, le due principali Direttive che rilevano maggiormente per quel che concerne le misure per la protezione e assistenza delle vittime della tratta sono la Direttiva 2004/81/CE *sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti* e la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

La Direttiva 2004/81/CE ha disciplinato per la prima volta il titolo di soggiorno per le persone non appartenenti all'Unione Europea che siano state coinvolte in vicende di tratta, prevedendo inoltre il c.d. *periodo di riflessione*, il cui scopo è consentire alle vittime stesse di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, valutando consapevolmente l'opportunità di collaborare con le autorità, senza che le autorità possano provvedere all'allontanamento dal Paese di destinazione.

La Direttiva 2011/36/UE ha introdotto importanti disposizioni finalizzate alla repressione del crimine, alla prevenzione ed alla tutela delle vittime, dedicando particolare attenzione a quest'ultimo aspetto.

In particolare la Direttiva europea prevede che gli Stati membri individuino misure specifiche di rapida identificazione, assistenza e sostegno, che devono essere garantite, su base consensuale ed informata,

non soltanto sin da quando le autorità abbiano un “ragionevole motivo” di ritenere che la persona sia vittima di tratta, ma per un lasso di tempo congruo rispetto alla durata del procedimento penale. L’assistenza e il sostegno devono comprendere una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai loro trafficanti e ciò indipendentemente dalla volontà delle stesse di collaborare con le autorità nell’ambito delle indagini e del procedimento penale.

Il sistema italiano

L’Italia è dotata di un efficiente sistema a tutela delle vittime di tratta, tanto sotto il profilo della normativa vigente, quanto sotto quello degli interventi messi in atto dagli enti del pubblico e del privato sociale che realizzano i programmi di protezione e assistenza destinati alle persone straniere che sono state vittime di vicende di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone o ancora di gravi forme di sfruttamento.

Il “sistema anti-tratta” ha preso vita, avviando i primi programmi di assistenza in favore delle persone straniere vittime di grave sfruttamento, addirittura in epoca antecedente alle disposizioni internazionali sopra richiamate.

L’art. 18 del D.Lgs. 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, contiene disposizioni che sono state ritenute all’avanguardia ed hanno costituito un modello per gli altri sistemi europei. Ancora oggi costituisce uno strumento importante per la tutela delle persone straniere vittime di situazioni di tratta di persone o in generale di grave sfruttamento.

La norma del Testo Unico, in combinato disposto con l’art. 27 del regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 394/99, prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno in favore delle persone straniere che siano state vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento e che risultino esposte ad un concreto pericolo per la loro incolumità a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o a causa della decisione di sottrarsi alla situazione di sfruttamento. La situazione di sfruttamento e di pericolo per la persona deve essere

accertata nell'ambito di un procedimento penale per uno o più delitti espressamente indicati dalla norma, ossia il reato di cui all'art. 3 della L. 75/58 (favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione) e i reati di cui all'art. 380 c.p.p. per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, tra cui gli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto o alienazione di schiavi) del codice penale ovvero nel corso degli interventi dei servizi a tutela delle vittime⁶.

Il permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 D.Lgs. 286/98 può essere rilasciato non soltanto in seguito alla denuncia della vittima ma anche in quei casi in cui quest'ultima non possa o non voglia rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Si parla in tal senso di "doppio binario".

La norma, prevedendo l'accesso della vittima ad un "programma di assistenza e integrazione sociale", ha creato il sistema di protezione e assistenza delle vittime di grave sfruttamento e tratta.

È dunque sin dalla fine degli anni '90 che in Italia sono attivi i programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale (così oggi definiti dal comma 3bis dell'art. 18 T.U. in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 24/14 di recepimento della Direttiva europea 2011/36) che sono volti ad assicurare, alle persone che hanno vissuto vicende di tratta o grave sfruttamento, le misure di assistenza e protezione di cui necessitano.

Tali programmi, realizzati da enti del pubblico e del privato sociale e finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si articolano in interventi quali le unità mobili volte ad un primo contatto con le donne che si prostituiscono in strada, gli sportelli di ascolto, l'accoglienza in case protette a indirizzo segreto e l'accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa.

⁶ La situazione di sfruttamento e di pericolo per la persona deve essere accertata nell'ambito di un procedimento penale per uno o più delitti espressamente indicati dalla norma, ossia il reato di cui all'art. 3 della L. 75/58 (favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione) e i reati di cui all'art. 380 c.p.p. per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, tra cui gli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto o alienazione di schiavi) del codice penale ovvero nel corso degli interventi dei servizi a tutela delle vittime.

Un importante dispositivo è costituito dal Numero Verde (800 290290), volto a fornire h 24 informazioni dettagliate sui servizi garantiti alle persone vittime di tratta e, su richiesta, ad indirizzare queste ultime verso i servizi socio-assistenziali messi a disposizione nell'ambito dei programmi di assistenza.

Dai dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità⁷, dal 2000 al 2012 oltre 68.000 persone hanno ricevuto una qualche forma di supporto dagli enti del sistema anti-tratta (informazioni, consulenza psicologica, consulenza legale, accompagnamenti socio-sanitari); di queste, oltre 22.000 hanno partecipato ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

La recente approvazione del Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani⁸ ha consentito di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime stesse.

Tra le misure che si prevede di implementare vi sono quelle volte alla prevenzione ma anche alla protezione delle vittime tramite, tra le altre, l'individuazione di adeguati meccanismi di rapida identificazione delle vittime della tratta di esseri umani.

Le vittime di tratta nel contesto della protezione internazionale

Il tema della tutela delle vittime di tratta nel contesto della protezione internazionale costituisce un aspetto di notevole rilievo a fronte delle evoluzioni che hanno caratterizzato nel corso degli ultimi anni i flussi migratori.

⁷ (<http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/component/content/article/70-traffico-di-esseri-umani-/2295-contro-la-tratta-di-persone>).

⁸ Il Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità il 26 febbraio 2016.

I richiedenti asilo e i rifugiati, nella necessità di lasciare il Paese, si affidano talvolta ai trafficanti di esseri umani, trovandosi poi sottoposti, nel Paese di transito e/o destinazione, a situazioni di sfruttamento sessuale, lavorativo o di altro genere, conseguentemente possono essere vittime di tratta.

Analogamente una vittima di tratta degli esseri umani può essere considerata rifugiata proprio a causa della vicenda che l'ha coinvolta successivamente alla partenza, durante il viaggio o nel Paese di destinazione.

La vittima di tratta degli esseri umani, in quest'ottica, potrebbe essere esposta a rischio di persecuzione e dunque aver diritto ad essere riconosciuta rifugiata ai sensi dell'art 1 lett A(2) della Convenzione del 1951 o trovarsi in una situazione di rischio di danno grave e dunque avere titolo per beneficiare della protezione sussidiaria.

La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 e il Protocollo addizionale del 1967, sono in effetti suscettibili di essere applicati alle vittime di tratta e alle persone che si trovino a rischio di divenire vittime di tratta. Tale principio è riconosciuto nelle stesse Convenzioni internazionali sulla tratta di esseri umani le quali contengono clausole di salvaguardia e dunque disposizioni che richiedono agli Stati di considerare la necessità di protezione internazionale delle vittime stesse e di rispettare il principio di *non refoulement*.

Le Linee Guida UNHCR relative all'applicazione dell'art. 1 A(2) della Convenzione di Ginevra alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta del 2006⁹ hanno in effetti chiarito che alcune vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa.

In ambito europeo, le Direttive in materia di protezione internazionale ricomprendono oggi le vittime di tratta tra le persone

⁹ UNHCR, Linee Guida di protezione internazionale - L'applicazione dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta". (http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164300b80eeaac7000144/linee_guida_protezione_int.pdf).

portatrici di esigenze particolari/soggetti vulnerabili¹⁰.

Tanto la Direttiva 2011/95/UE c.d. “qualifiche” che la Direttiva 2013/33/UE sull'accoglienza riconoscono esplicitamente le vittime di tratta di esseri umani come persone vulnerabili, le cui condizioni dovrebbero essere accertate al fine di valutare se necessitano di particolari esigenze di accoglienza.

L'ordinamento italiano, nel recepire le Direttive europee sopra menzionate, ha introdotto norme specifiche volte a qualificare le vittime di tratta quali persone vulnerabili tra i richiedenti asilo.

In particolare, oggi in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18, l'art. 19 co. 2 D.Lgs. 251/2007 prevede espressamente le vittime di tratta tra le persone vulnerabili.

Analogamente il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142, nel recepire la Direttiva 2013/32/UE, ha modificato l'art. 2 del D.Lgs. 25/08 introducendo la definizione delle persone vulnerabili e includendo tra essi le vittime di tratta.

Ancora, lo stesso D.Lgs. 142/15, in recepimento alla Direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza, ha previsto, all'art. 17 co. 2, che *«ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*.

Tale ultima previsione chiarisce la possibilità che un/a richiedente protezione internazionale, dove sia riconosciuto/a quale vittima di tratta, possa beneficiare delle misure predisposte dal sistema antitrattra senza tuttavia dover rinunciare alla domanda di protezione internazionale.

A fronte di tale contesto fenomenologico e normativo si è posta la necessità di coordinare i sistemi della protezione internazionale e

¹⁰ Sino a qualche tempo fa le vittime di tratta e le persone a rischio di divenirlo non erano espressamente menzionate, tra le persone portatrici di esigenze particolari/soggetti vulnerabili dalle disposizioni contenute nelle Direttive europee, tanto quelle relative allo status, quanto quelle relative alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza.

della protezione sociale, quest'ultima tradizionalmente preposta alla tutela delle vittime di tratta. In tal senso l'art. 10 del D.Lgs. 24/2014, di attuazione della Direttiva europea 2011/36/UE, ha introdotto alcune disposizioni significative prevedendo in primo luogo che le Amministrazioni che si occupano dell'assistenza di vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuino misure di coordinamento tra le attività istituzionali di competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela (art. 10 comma 1). L'art. 10 ha inoltre introdotto una norma nel D.Lgs. 25/08, relativo alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale (art. 32 comma 3bis) prevedendo che la Commissione Territoriale, in fase di decisione, dove accerti che il richiedente è stato vittima dei reati di tratta o riduzione in schiavitù, trasmetta gli atti al questore per le valutazioni di competenza.

L'individuazione delle vittime di tratta tra le persone che chiedono la protezione internazionale

A fronte delle recenti evoluzioni del flussi migratori, l'individuazione delle vittime di tratta tra i migranti e rifugiati che giungono sul territorio italiano costituisce una sfida estremamente importante.

Il controllo serrato da parte dei trafficanti costituisce il primo motivo per cui le vittime di tratta non riescono a chiedere aiuto e a sottrarsi all'assoggettamento cui sono costrette. Ma altrettanto il timore delle conseguenze di un'eventuale ribellione, la scarsa percezione del proprio status di vittime, possibili sentimenti di "gratitudine" nei confronti di coloro che hanno permesso loro di lasciare il Paese di origine, ostacolano spesso l'emersione della vicenda di tratta e dunque la possibilità di fornire loro adeguata assistenza.

Al contrario, una precoce identificazione delle vittime di tratta - per utilizzare il termine adottato dalle disposizioni internazionali ed europee e di conseguenza utilizzato in Italia dai documenti ufficiali relativi alle misure a tutela delle vittime di tratta - permette di offrire le adeguate misure di assistenza previste dalla normativa vigente

per le vittime di tratta con la conseguente fuoriuscita dal circuito dello sfruttamento.

Prima avviene l'identificazione più efficace può essere l'assistenza fornita, in quanto, talvolta, un intervento tempestivo può evitare che la vittima sia materialmente indotta nella situazione di sfruttamento.

Da qui l'importanza di porre in essere adeguati meccanismi per una corretta identificazione delle possibili vittime di tratta tra i migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale e di un adeguato sistema di *referrai*, ossia di un sistema che preveda la segnalazione delle presunte vittime di tratta a personale qualificato nell'assistenza e protezione in favore di tali persone vulnerabili.

Sotto quest'ultimo profilo, attraverso la definizione di una procedura che individui le modalità migliori per consentire ai soggetti che entrano in relazione a vario titolo con i richiedenti asilo (forze dell'ordine, personale dei centri di accoglienza, componenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) di estrapolare gli "indicatori di tratta" intuendo che il richiedente asilo può essere, anche quando non lo dichiara, una vittima di tratta, può favorire l'intervento degli enti specializzati affinché, dove ve ne siano i presupposti, il richiedente stesso possa accedere ad un programma di assistenza e protezione ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 e dunque essere accolto in una struttura di accoglienza destinata specificamente alle vittime di tratta. Questo non esclude comunque, così come in effetti previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 286/98, che la persona possa proseguire l'iter della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Si rende dunque necessario sviluppare i meccanismi di coordinamento tra il sistema di protezione internazionale e quello di protezione delle vittime di tratta così come in effetti previsto dall'art. 10 D.Lgs. 24/14, tanto a livello nazionale, mediante il coordinamento delle attività istituzionali rispettivamente del Ministero dell'Interno e del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, quanto a livello locale, tra le Istituzioni e gli enti del pubblico e del privato sociale coinvolti a vari livelli.

La gravità e la portata del fenomeno richiedono comunque costanti e ulteriori sforzi, tanto delle Istituzioni quanto della società civile:

a fronte di una realtà a tal punto multiforme e in continua evoluzione è necessario ripensare le strategie, aggiornare i c.d. “indicatori di tratta”, rivedere le metodologie di intervento. Questo al fine di rispondere nel modo più adeguato possibile perseguendo il contrasto al crimine della tratta senza mai perdere il riferimento centrale dei diritti umani delle vittime.